



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali e Privacy

Titolo	Classe	Fascicolo
N. 48625	del	28/06/2013
UOR	CC	RPA NUARA

Ai Sigg. Presidi di Facoltà
Ai Sigg. Direttori di Dipartimento
Ai Sigg. Direttori dei Centri Interdipartimentali
Ai Sigg. Dirigenti
Ai Responsabili dei poli didattici
Al personale t.a.b.

e p.c.

Al Magnifico Rettore

LORO SEDI

Oggetto: chiarimenti in ordine agli artt. 15 e 26 del decreto legislativo 33/2013 concernenti la pubblicità dei dati relativi ai pagamenti.

La legge 190/2012, in materia di anticorruzione, contiene anche la delega al Governo ad adottare dei decreti legislativi per il riordino e la disciplina di alcune materie, tra cui quella della trasparenza, con particolare riferimento all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni", al fine di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

In virtù di tale delega è stato emanato il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, entrato in vigore il 20 aprile u.s., con il quale è stata riordinata la disciplina riguardante la materia degli obblighi di pubblicazione *on line*, trasparenza e diffusione di informazioni in capo alle pubbliche amministrazioni.

Il decreto tende a realizzare attraverso la trasparenza dell'azione amministrativa un maggiore controllo sociale sull'operato delle pubbliche amministrazioni in osservanza al principio di legalità, principio cardine di tutta l'attività dei pubblici poteri.

Oltre a "riordinare" gli obblighi di pubblicazione on-line che già gravano sulle amministrazioni, riunendo in un *corpus* normativo unitario, sistematico e semplificato, le numerose previsioni normative disseminate nell'ordinamento, introduce aggiuntivi e rilevanti obblighi di pubblicazione di dati nella sezione del sito web dell'Ateneo denominata "Amministrazione Trasparente".

Al fine di agevolare il lavoro degli uffici si forniscono alcune informazioni preliminari circa gli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 15, 26 e 27 del predetto decreto. Infatti, prima di procedere alla liquidazione dei pagamenti relativi ad alcune tipologie di atti, dovranno essere



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali e Privacy

obbligatoriamente pubblicati sul sito web sopra indicato i dati richiesti dalla legge ai fini dell'acquisizione dell'efficacia dei medesimi.

Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati -
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

Il Decreto Legislativo n. 33/2013, nel riordinare la materia di che trattasi, ha abrogato la disciplina posta nell'art 18 del D.L. 83/2012 (Amministrazione aperta), che testualmente recitava:

“La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150”.

Con il Decreto Legislativo n.33/2013, gli obblighi di pubblicazione, che erano prima disposti con il sopracitato art. 18, sono stati previsti in distinti articoli, ognuno riguardante una singola fattispecie.

L'art. 26 riproduce solo in parte l'art. 18 stabilendo l'obbligo di pubblicazione degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità ai quali le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

L'art. 26 dispone, altresì, che oltre i criteri e le modalità vengano pubblicati anche i singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici. di importi complessivi superiori ai 1000 euro annui, nei confronti del medesimo beneficiario.

Resta da stabilire quali siano gli atti come sopra qualificati che possano rientrare tra le fattispecie previste dal decreto sulla trasparenza. **A tal fine va evidenziato che la locuzione “vantaggi economici” va intesa nell'accezione di accrescimento economico a favore di un soggetto giuridico senza che lo stesso sia tenuto a rendere controprestazioni all'amministrazione.**

A titolo esemplificativo si tratta, di alcuni benefici concessi a vario titolo dagli Atenei soprattutto agli studenti come la concessione di borse di studio agli studenti meritevoli, ovvero ai propri dipendenti come nel caso degli interventi socio assistenziali. **La pubblicazione di suddetti atti dovrà comunque essere effettuata con la stretta osservanza degli obblighi derivanti dalla tutela della riservatezza dei soggetti interessati. In ogni caso non potranno essere pubblicati dati concernenti la salute o situazioni di disagio socio-economico.**

La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di che trattasi. Gli uffici competenti, pertanto, indicheranno nella disposizione di liquidazione il link dove i dati sono stati pubblicati.

Va precisato che l'art. 26 del D.lgs cit. non contiene invece più alcun riferimento ai *“compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati”* di cui al vecchio art. 18 DL 83/2012.

Infatti, quanto prescritto dall'abrogato art. 18 del DL 83/2012, relativamente ai compensi a persone e professionisti rientra con la vigente normativa sotto la disciplina dell'art. 15 che prevede



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali e Privacy

gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali o di collaborazione o consulenza.

L'art. 26 inoltre non contiene più alcun riferimento agli appalti che la nuova normativa regola all'art.37, il quale stabilisce in modo espresso che la pubblicità, relativa agli appalti di lavori, servizi e forniture è contenuta nelle specifiche norme del d. lgs 163/2006 e nell'articolo 1 comma 32 delle legge 190/2012.

Infine l'art. 27, con riferimento all'art. 26, elenca i dati da pubblicare e stabilisce inoltre che la pubblicazione deve essere organizzata annualmente in un unico elenco.

Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza

L'art 15, così come era già previsto dall'abrogato art. 18 del D.L 83/2012, prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare ed aggiornare tutta una serie di informazioni relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, incarichi amministrativi di vertice e di collaborazione e consulenza.

Relativamente agli incarichi di collaborazione e consulenza tutte le strutture interessate dovranno, pertanto, provvedere ad effettuare i relativi adempimenti di pubblicità attraverso il programma applicativo fornito dal SIA di Ateneo.

Si evidenzia che la pubblicazione dei dati relativi ai contratti di collaborazione o consulenza è condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico, pertanto i responsabili degli uffici competenti indicheranno nella disposizione di liquidazione dei compensi il codice del contratto attribuito dall'applicativo predisposto dal SIA per la pubblicazione dei predetti atti.

Il pagamento del corrispettivo, in assenza dei dovuti adempimenti pubblicitari, determina la responsabilità disciplinare del dirigente che l'ha disposto.

In ultimo si fa presente che gli adempimenti relativi agli altri oneri di pubblicazione, che non incidono però sull'efficacia degli atti, saranno chiariti subito dopo l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 che sarà elaborato a breve sulla base delle linee guida della Civit.

Il Dirigente
Dott. Sergio Casella

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Valenti